



**Un quesito sui reati integrati dalla opposizione
all'ingresso in azienda per un organo di controllo**

Risponde il Dott. Maurizio Santoloci

DOCUMENTI

2010

INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: In caso di opposizione all'ingresso in una azienda nei confronti di un organo di controllo, si applica sempre e comunque il reato specifico previsto dall'art. 135 comma 5 del D.Lgs n. 152/06, anche se viene usata violenza o minaccia a danni del pubblico ufficiale?

Risposta (A cura del Dott. Maurizio Santoloci): Certamente no. Questa è una interpretazione inesatta e fuorviante della norma (purtroppo spesso diffusa ed oggetto di dibattito in sede convegnistica).

Sarebbe veramente illogico che il T.U. ambientale avesse surrogato agli ordinari reati in materia di resistenza o violenza a pubblico ufficiale con un reato omnicomprensivo che – di fatto – avrebbe declassato il regime di tutela degli operatori di polizia in questo settore.

In particolare, tale fattispecie appare importante in tutte quelle verifiche su realtà illegali improntate a forte dimensione criminale, ove purtroppo le opposizioni ai controlli possono assumere anche connotati di tipo violento o minaccioso.¹

¹ Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” edizione 2010** di Maurizio Santoloci (Diritto all'ambiente-Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>): “(...) L'art. 137, comma 8, del decreto 152/2006 prevede che: “Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'art. 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689 del 1981 e degli artt. 55 e 354 del codice di procedura penale.”.

Tale sistema sanzionatorio, tuttavia, va precisato non si riferisce certamente ai generali comportamenti di ostilità o comunque di ostacolo ai controlli in azienda, i quali restano disciplinati in linea generale dalle norme del codice penale e dell'ordinamento giuridico in generale.

Detta norma riporta, invece, il sistema sanzionatorio “satellite” che viene previsto dal decreto n. 152/2006 e riguarda praticamente una ipotesi residuale in linea generale.

Infatti non vi è dubbio che opporsi con violenza o minaccia all'operato dell'organo di controllo, che in ogni caso è un pubblico ufficiale, costituisce reato di resistenza appunto a pubblico ufficiale o comunque violenza a pubblico ufficiale. Reati molto gravi, previsti in modo specifico dal codice penale. Eventuali fatti di altro genere sono sempre sanzionati in linea generale dalle norme del codice di procedura penale laddove si concretizzano in azioni attive o anche passive, comunque a sfondo di ostilità specifica verso il regolare svolgimento delle attività di controllo. Questo del resto al pari di ogni altra forma di ostacolo all'attività di controllo in generale anche al di fuori del campo dell'inquinamento idrico.

La norma del D. Lgs. n. 152/2006, inoltre, riporta la sanzione specifica per ipotesi che sfuggono naturalmente alla disciplina generale dei reati più gravi in materia di ostacolo all'attività di vigilanza e, in assenza della

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Dunque, va sottolineato che il reato in questione contenuto nell'alveo del T.U. ambientale è norma di carattere integrativo e residuale e certamente non può essere ritenuta né alternativa né surrogativa rispetto ai reati del codice penale per la resistenza o violenza a danno degli addetti ai controlli, quando ne ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi.

Publicato il 12 aprile 2010

previsione specifica, si pone dunque come norma residuale e compensativa per una serie di fattispecie che non sono previste appunto dall'ordinamento giuridico in linea astratta.

Pensiamo infatti, per citare un esempio concreto, al fatto che tale sanzione si possa applicare al caso della "resistenza passiva", ipotesi non disciplinata specificatamente dal codice, laddove si prevede invece un comportamento comunque attivo impostato su violenza o minaccia per ostacolo all'operato dell'organo di vigilanza. Non è, dunque, esatto assolutamente ritenere che questa ipotesi specifica di reato prevista dal decreto n. 152/2006 sia l'unica norma sanzionatoria applicabile in caso di qualunque tipo di ostilità agli organi di vigilanza e controllo. Sarebbe infatti assurdo ipotizzare che l'ordinamento giuridico abbia derubricato, per così dire, tutto il pacchetto sanzionatorio a tutela dei pubblici ufficiali che eseguono controlli nella modesta norma sopra riportata, che apparirebbe pertanto esaustiva anche in ordine al reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

**Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:**

redazione@dirittoambiente.net

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.